



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Rimini**

**SEZIONE CIVILE**

*Settore Lavoro*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **363/2022** promossa da:

**XXXXXXXXXX** (CF **XXXXXXXXXX**) corrente **XXXXXXXXXX** (RN) alla  
Via **XXXXXXXXXX** in persona del legale rappresentante pro tempore ;  
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Amatucci del Foro di Ascoli Piceno  
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pagliare del Tronto alla  
via Cesare Pavese n. 5

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.** in  
persona del Presidente legale rappresentante p.t. ; rappresentato e difeso dagli  
avv. Francesca Romana Belli e Renato Vestini con domicilio eletto in Rimini,  
Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Prov dell'Istituto medesimo

**OPPOSTO**

**Avente ad oggetto**

## OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE

### MOTIVAZIONE

La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da TOP SUN Srl avverso gli avvisi di addebito n. 43720180001144288000, 43720180001407019000, 43720190000042629000, 43720190000357011000, 43720190001078767000 e 43720190002262190000 formati dall'INPS.

Nell'atto introduttivo del giudizio TOP SUN Srl ha dedotto in via pregiudiziale la nullità degli AVA in ragione della loro mancata notificazione .

Si costituiva tardivamente l'INPS solo in data 19\10\2022 , dopo la celebrazione della prima udienza , deducendo l'infondatezza della opposizione sotto vari profili .

Va in primo luogo dichiarata inammissibile stante la tardiva costituzione in giudizio ed in ogni caso rigettata la richiesta dell'INPS di chiamata in causa della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nei confronti della quale la parte ricorrente non ha avanzato domande .

Infatti le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 7514 dell'8\03\2022 (Rv. 664407 - 01) hanno definitivamente chiarito in tema di riscossione dei crediti previdenziali ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 che , nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Sempre in rito va dichiarata inammissibile stante la tardiva costituzione in giudizio ed in ogni caso rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione formalizzata dall'INPS che ha dedotto come l'opposizione sia stata depositata oltre il termine perentorio di 40 gg per l'impugnazione fissato dall'art. 24, comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 .

La parte opponente con la presentazione del ricorso di cui è causa ha infatti pacificamente proposto una opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla

formazione del titolo , conseguenti in particolare alla nullità degli avvisi di addebito per difetto di notifica ed alla prescrizione delle pretese creditorie rivendicate dall'Ente Previdenziale .

Sul punto va allora richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19704 del 2\10\2015 (Rv. 636309 - 01) che ha chiarito come il contribuente ben possa impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel merito appare fondata l'eccezione di nullità degli AVA dei quali l'INPS – costituitosi tardivamente in giudizio e quindi decaduta dai mezzi istruttori , ivi comprese le prove documentali , oltre che dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ. – non ha provato in giudizio la loro rituale notificazione .

L'opposizione proposta nei confronti dell'INPS va dunque accolta e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale , va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta a pagare alcuna delle somme di denaro relative alla omissione dei contributi previdenziali di cui agli Avvisi di Addebito n. 43720180001144288000, 43720180001407019000, 43720190000042629000, 43720190000357011000, 43720190001078767000 e 43720190002262190000 formati dall'INPS.

Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da TOP SUN Srl con ricorso depositato il giorno 23\05\2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'INPS :

1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale ,

#### DICHIARA

che la parte ricorrente non è tenuta a pagare alcuna delle somme di denaro relative alla omissione dei contributi previdenziali di cui agli Avvisi di Addebito n. 43720180001144288000, 43720180001407019000, 43720190000042629000, 43720190000357011000, 43720190001078767000 e 43720190002262190000 formati dall'INPS .

2) Condanna INPS alla rifusione in favore della parte opponente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 3.604,00 ( di cui euro 470,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) , oltre ad € 518,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 17\11\2022 .

Il Giudice

Dott. Lucio ARDIGO'